



Città di Lecce

*Regolamento dell'Albo delle
Associazioni*

INDICE

Art. 1 – FINALITÀ

Art. 2 – REQUISITI

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Art. 6 – PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 – VIGILANZA DELL'ALBO

Art. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 9 – FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 10 - SEGRETERIA

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 FINALITÀ

1. Ai sensi degli articoli 34 e 35 dello Statuto, è istituito presso il Comune di Lecce l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.
2. Le Associazioni devono essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo.
3. Le Associazioni riconosciute dal presente regolamento, con diritto di iscrizione al presente Albo, sono quelle liberamente costituite ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
4. L'Albo delle Associazioni è articolato nei seguenti ambiti tematici:
 - ❑ *Tutela della vita umana, della persona e della famiglia;*
 - ❑ *Programmazione, sviluppo economico e tecnico;*
 - ❑ *Industria commercio ed artigianato;*
 - ❑ *Assetto e gestione del territorio;*
 - ❑ *Ecologia, ambiente e qualità della vita;*
 - ❑ *Pari opportunità;*
 - ❑ *Istruzione, cultura e formazione professionale;*
 - ❑ *Sport, tempo libero (e problemi dei giovani);*
 - ❑ *Organizzazione degli uffici, dei servizi e degli orari e relative utenze;*
 - ❑ *Problematiche dell'immigrazione;*
 - ❑ *Persone in situazione di handicap e/o difficoltà di apprendimento;*
 - ❑ *Persone in situazione di tossicodipendenza o altri condizionamenti;*
 - ❑ *Problematiche giovanili;*
 - ❑ *Immigrati;*
 - ❑ *Politiche abitative.*

All'atto della domanda di iscrizione potranno essere indicati un massimo di tre ambiti tematici.

5. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è indispensabile per l'accesso ai servizi ed ai contributi. Il Comune stanziava contributi anche in natura attraverso strutture, beni o servizi in modo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto Comunale.

Art. 2 REQUISITI

1. Qualsiasi associazione, ispirata a principi democratici, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo purché:
 - a. Non abbia scopo di lucro;
 - b. I fini perseguiti siano conformi alla Costituzione;
 - c. L'atto costitutivo risulti da scrittura privata registrata o atto pubblico;
 - d. La sede legale o amministrativa risulti ubicata nel territorio del Comune di Lecce;

- e. La stessa sia attiva da almeno un anno, sul territorio del Comune di Lecce, dalla data di registrazione dell'Atto costitutivo per le associazioni locali e dall'attestato di apertura della sede sul territorio comunale per le articolazioni locali delle associazioni di carattere nazionale.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione nell'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice esclusivamente sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. Alla domanda, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto. Dovranno, comunque, essere chiaramente indicati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, nonché la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.
3. Per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sopra comunale sarà sufficiente presentare copia dell'atto costitutivo sopra comunale, che risulti da scrittura privata registrata o atto pubblico, e l'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante della medesima Associazione.

Art. 4

ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta, con provvedimento del Dirigente agli Affari Generali, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso tale periodo senza che il Dirigente abbia provveduto, l'associazione è iscritta di diritto sempreché sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2 .
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta per l'inesistenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui all'art. 2, con provvedimento motivato del Dirigente agli Affari Generali .
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni iscritte in Albi della Regione Puglia o nazionali, nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento. purché dimostrino di avere una sede nel territorio del Comune di Lecce
5. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni:
 - a. I partiti politici e i movimenti ad essi collegati;
 - b. Le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. Le cooperative.
6. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di rigetto della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione, entro quindici giorni successivi dall'adozione.

Art. 5

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Le associazioni che intendono rimanere iscritte all'Albo devono presentare, su apposito modello rilasciato dall'Ufficio, la richiesta di rinnovo allo scadere del terzo anno successivo a quello di iscrizione.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. L'eventuale cessazione dell'attività sociale, qualsiasi variazione statutaria o dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione /rinnovo, dovranno essere comunicate entro 90 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica.
4. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo determina la motivata cancellazione dall'Albo.

Art. 6

PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune relativamente alle finalità di appartenenza, indicate dall'art. 1 del presente regolamento.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, contributi e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

VIGILANZA SULL'ALBO

1. La vigilanza sull'Albo è esercitata dalla "Commissione Affari Generali ed istituzionali" di cui all'art. 73 del Regolamento Comunale, avvalendosi degli Uffici Comunali.

Art. 8

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a. Su richiesta scritta del legale rappresentante, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
 - b. In caso di accertata perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art.2;
 - c. Nei casi previsti dall'art. 5.
2. L'ufficio invia comunicazione motivata del provvedimento all'associazione entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei casi di cui al precedente comma.

Art. 9

FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'elenco delle associazioni iscritte albo, nonché il presente regolamento e la relativa modulistica, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it.

Art. 10
SEGRETERIA

1. Il settore Affari Generali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art.11
NORMA TRANSITORIA FINALE

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Affari Generali procederà ad inviare una comunicazione a tutte le Associazioni iscritte all'Albo al fine di aggiornare i dati inseriti nonché accertare il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione.